

Oggetto: **Decreto Cura Italia – Sintesi**

Il D.L. 18/2020, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, reca misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ribattezzato "Cura Italia", le cui norme hanno effetto a decorrere dallo stesso giorno di pubblicazione. Di seguito si offre un quadro di sintesi di alcuni interventi di interesse per famiglie e lavoratori.

Articolo	Contenuto
Articolo 23	Congedo genitori lavoratori In relazione alla chiusura delle scuole e dei servizi per l'infanzia, dal 05 marzo 2020 viene concesso ai genitori lavoratori un periodo di congedo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni. Tale congedo è soggetto ad alcune regole di seguito esposte: • ai genitori lavoratori dipendenti è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, intendendosi per retribuzione quella media globale giornaliera del periodo di paga scaduto e immediatamente precedente (senza aggiungervi il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice). I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa; • l'eventuale congedo parentale per maternità facoltativa, ovvero per ogni minore con <i>handicap</i> in situazione di gravità, fruito dai genitori durante detto periodo di sospensione, viene convertito nel congedo straordinario qui previsto con diritto all'indennità anzidetta e non sarà computato né indennizzato a titolo di congedo parentale; • ai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata è riconosciuta un'indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità; • ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'Inps è riconosciuta un'indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla Legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto; • il congedo è fruibile, alternativamente, da entrambi i genitori per il totale complessivo di 15 giorni, ma viene subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non risulti che uno dei genitori sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o altro genitore sia disoccupato o non lavoratore; • il limite di età di 12 anni del bambino non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ex articolo 4, comma 1, L. 104/1992) iscritti a scuole di

	ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale; • ai genitori lavoratori dipendenti con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, viene concesso il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle scuole o servizi educativi per l'infanzia, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro; • le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari. Le modalità operative per accedere al congedo saranno stabilite dall'Inps, che provvederà anche al monitoraggio delle domande. Ove emerga il superamento del limite di spesa previsto l'Inps procederà al rigetto delle domande presentate. Bonus baby-sitter In alternativa ai congedi retribuiti innanzi esposti, per i medesimi lavoratori beneficiari, è normativamente prevista la possibilità di optare per la corresponsione di un <i>bonus</i> per l'acquisto di servizi di <i>baby-sitting</i>, nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Detto <i>bonus</i> viene erogato mediante il Libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, L. 50/2017. Il <i>bonus</i> è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive Casse previdenziali del numero dei beneficiari. Le domande per usufruire della prestazione "bonus baby sitting" possono essere presentate dal 1° aprile 2020. Anche in questo caso le modalità operative per accedere al congedo saranno stabilite dall'Inps, che provvederà al monitoraggio delle domande. Ove emerga il superamento del limite di spesa previsto, l'Inps procederà al rigetto delle domande presentate.
Articolo 24	Aumento permessi per assistenza persone diversamente abili Viene previsto un incremento dei permessi previsti per assistenza a familiari disabili (ex articolo 33, comma 3, L. 104/1992). Gli ordinari 3 giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, previsti <i>ex lege</i> per i casi in esame, vengono incrementati di ulteriori complessive 12 giornate, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Articolo 25	Congedo e bonus <i>baby-sitter</i> per genitori lavoratori del settore pubblico o del settore sanitario pubblico e privato accreditato Anche per queste categorie di lavoratori, ma con specifiche indicazioni, sono previsti i congedi e l'erogazione del <i>bonus</i> per servizi di <i>baby-sitting</i>. Per i dipendenti pubblici viene previsto un congedo, così come regolato ex articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, D.L. 18/2020, con organizzazione e modalità stabilite dall'Amministrazione di riferimento. Per i lavoratori del settore pubblico o del settore sanitario pubblico e privato accreditato è

	prevista l'erogazione di un <i>bonus</i> per servizi di <i>baby-sitting</i> pari a 1.000 euro. È prevista una specifica procedura per la domanda.
Articolo 26	Sorveglianza sanitaria attiva Il periodo trascorso dal lavoratore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (ex articolo 1, comma 2, lettere h) e i), D.L. 6/2020) è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla Legge e non è, inoltre, computabile ai fini del periodo di comporto. Il medico curante redige il certificato di malattia indicando gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, riconosciuti con disabilità in connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, L. 104/1992), nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio (immunodepressione, esiti da patologie oncologiche, svolgimento di relative terapie salvavita), il periodo di assenza dal lavoro prescritto dalle competenti Autorità sanitarie, fino al 30 aprile 2020, è equiparato al ricovero ospedaliero (articolo 19, comma 1, D.L. 9/2020). Gli oneri che deriverebbero, a carico del datore di lavoro e degli enti previdenziali, connessi con le tutele di cui al presente articolo, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020.
Articolo 27	Indennità professionisti e lavoratori con contratto di co.co.co. Ai liberi professionisti titolari di partita Iva, attiva alla data del 23 febbraio 2020, e ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata Inps, che non siano già titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, viene riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile. L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all'eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.
Articolo 28	Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago Ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago (ART – COM), che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della gestione separata Inps), è riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile. L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all'eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.
Articolo 29	Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione o di un rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020, viene riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro- Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.

	L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all'eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.
Articolo 30	Indennità lavoratori del settore agricolo Agli operai agricoli a tempo determinato, che non siano titolari di pensione, che nell'anno 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile. L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all'eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.
Articolo 31	Incumulabilità tra indennità Le indennità, come previste dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
Articolo 32	Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020 Il termine per le domande di disoccupazione agricola (ordinariamente il 31 marzo), per gli operai a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, viene prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.
Articolo 33	Proroga dei termini di presentazione delle domande di NASpi e DIS-COLL Per i casi di disoccupazione involontaria, verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, l'ordinario termine di decadenza per presentazione delle domande di NASpi e DIS-COLL viene ampliato da 68 a 128 giorni. Per le anzidette domande presentate oltre il termine ordinario è fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Vengono anche ampliati, di 60 giorni, i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità.
Articolo 36	Patronati I patronati, in deroga a quanto previsto all'articolo 4, D.M. 193/2008, possono acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica; tuttavia, terminato lo stato emergenziale, è necessaria l'immediata regolarizzazione del mandato.
Articolo 37	Sospensione versamento contributi previdenziali e assistenziali per i collaboratori domestici Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo 23 febbraio-31 maggio 2020. I pagamenti sospesi saranno effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

	Viene, inoltre, previsto che i termini di prescrizione previsti dall'articolo 3, comma 9, L. 335/1995, sono sospesi per il periodo 23 febbraio-30 giugno 2020 e riprendono dal 1° luglio. Nel caso in cui il decorso abbia inizio durante la sospensione, lo stesso è differito alla fine del periodo.
Articolo 38	Indennità lavoratori dello spettacolo Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, aventi almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo nell'anno 2019, da cui risulta un reddito non superiore a 50.000 euro, e che non siano titolari di pensione, viene riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito imponibile. Tale indennità non spetta ai lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all'eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.
Articolo 63	Premio ai lavoratori dipendenti Ai dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro viene riconosciuto un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro in tale mese. L'incentivo viene riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d'imposta, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. A tal fine, i sostituti procederanno al riconoscimento tramite compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997.
Articolo 66	Detrazione per erogazioni liberali in denaro e natura Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel 2020, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza COVID-19, è riconosciuto: • alle persone fisiche ed enti non commerciali una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, nel limite di 30.000 euro; • ai soggetti titolari di un reddito di impresa, ai sensi di quanto previsto all'articolo 27, L. 133/1999 (c.d. Legge Visco) la deducibilità integrale. Ai fini Irap, le deduzioni si applicano nel periodo di effettuazione delle erogazioni. Per le erogazioni in natura si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, D.M. 28 novembre 2019.
Articolo 96	Indennità collaboratori sportivi Viene riconosciuta un'indennità, in misura pari a 600 euro per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito del percipiente, anche ai rapporti di collaborazione presso Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir. Le domande, comprensive dell'autocertificazione attestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, devono essere

	prestante alla società Sport e Salute Spa, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Le modalità di presentazione saranno definite con Decreto Mef, da emanarsi entro 15 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020, Decreto con cui verranno individuati anche i criteri di gestione del Fondo.
--	--

	A copertura dell'indennità vengono stanziati 50 milioni di euro.
--	--